

**I**

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 930/68 DELLA COMMISSIONE****del 10 luglio 1968****che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 816/68 <sup>(2)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi offerti e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

**Articolo 1**

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

**Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1968.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 149 del 29.6.1968, pag. 33.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 luglio 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tm
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	56,88
10.01 B	Frumento duro	57,33
10.02	Segala	47,23
10.03	Orzo	42,35
10.04	Avena	34,26
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	42,58 <sup>(1)</sup>
10.05 B	Granturco altro	42,58
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	39,65
10.07 C	Sorgo e durra	41,64
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento o di spelta	78,45
11.01 B	Farine di frumento segalato	78,45
11.01 C I	Farine di segala	77,78
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di frumento duro	99,18
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di frumento tenero	83,67

<sup>(1)</sup> Al massimo 4 % del valore in dogana.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 931/68 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal

regolamento (CEE) n. 817/68 <sup>(2)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 149 del 29.6.1968, pag. 36.